

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 67 del 20/12/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALL'ART. 7 DELLA L.R. 27/2015 ALLA SOCIETÀ MULTISERVIZI ALTA VALLE S.P.A – VERIFICA CONFORMITÀ DELL’AFFIDAMENTO E DELLA CONGRUITÀ DELL’OFFERTA.

L'anno **duemilaventidue**, addì **venti** del mese di **Dicembre** alle ore **20:48**, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, in seduta in modalità mista, secondo le norme stabilite dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e delle sue articolazioni tramite teleconferenza o in modalità mista approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 30.11.2022, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione straordinaria

All'inizio della discussione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
CAVAZZI SILVIA	P		PRAOLINI LORIS	P	
COLA OSCAR	P		PEDRANZINI EMILIA		A
ANTONIOLI SAMANTA	P		ROMERIO BONAZZI PAOLA	P	
BOSCACCI FRANCESCO	P		COMPAGNONI MATTEO	P	
DA ZANCHE DARIO	P		LANFRANCHI SOFIA	P	
SERTORELLI NICOLO'	P		CLEMENTI MONICA	P	
CLEMENTI ROBERTO	P				

Presenti: 12 - Assenti: 1

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE **dott.Cesare Pedranzini**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO **dott.ssa Silvia Cavazzi**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALL'ART. 7 DELLA L.R. 27/2015 ALLA SOCIETÀ MULTISERVIZI ALTA VALLE S.P.A – VERIFICA CONFORMITÀ DELL’AFFIDAMENTO E DELLA CONGRUITÀ DELL’OFFERTA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La presenza dei consiglieri Antonioli Samanta, Paola Romerio Bonazzi, Sofia Lanfranchi e Monica Clementi collegati in videoconferenza mediante apposito programma informatico, è accertata da parte del Segretario comunale, secondo le modalità indicate dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e delle sue articolazioni tramite teleconferenza o in modalità mista.

RICHIAMATO il comma 1, dell’art. 7 - *Competenze dei comuni*, della legge regionale n. 27 del 01.10.2015 - *Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo* che così recita:

I comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni relative alla:

- a) valorizzazione delle proprie attrattive turistiche e territoriali favorendo l'offerta integrata, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi, con facoltà di avvalersi delle associazioni, comprese le pro loco, dei consorzi e di altri organismi associativi presenti sul territorio;*
- b) realizzazione di specifici progetti in materia di valorizzazione dell'offerta turistica e integrata del territorio approvati dalla Giunta regionale;*
- c) attivazione delle procedure amministrative per l'avvio e le trasformazioni delle attività turistiche mediante l'applicazione delle disposizioni relative allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del relativo regolamento attuativo;*
- d) raccolta e comunicazione, anche tramite le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, della L.R. 6/2003, delle segnalazioni dei turisti relativamente alle attrezzature, ai prezzi delle strutture ricettive e alle tariffe dei servizi e delle professioni turistiche al fine di implementare il Sistema Informativo Regionale di cui al comma 3 dell'articolo 14;*
- e) vigilanza e controllo, compresa la lotta all'abusivismo, sulle strutture ricettive, comprese case e appartamenti per vacanze, e sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi in forma professionale e non professionale.*

RICHIAMATO l’art. 7 dello Statuto comunale ed in particolare il suo comma 4:

Art. 7 - Sviluppo economico.

- 1. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo dell’agricoltura sostenendone il ruolo nella conservazione del territorio; agevola le attività volte ad innovare la produzione e che ne valorizzano le caratteristiche di tipicità.*
- 2. Il Comune sostiene lo sviluppo dell’artigianato e delle attività produttive favorendo le iniziative che rivitalizzano le arti minori, promuovono l’innovazione*

tecnologica ed incentivano la qualificazione professionale della forza lavoro e di quella imprenditoriale.

3. *Nell'ambito della componente turistica, in un corretto equilibrio tra le finalità economiche e quelle socio – culturali, il Comune assume funzione primaria di promozione, programmazione e pianificazione.*
4. ***Favorisce e sostiene lo sviluppo del turismo e del termalismo, cura le infrastrutture, i servizi e le iniziative connesse, promuove l'attività sportiva e del tempo libero.***
5. *Coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità del servizio al consumatore.*

RICORDATO il disposto dell'art. 112, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

PREMESSO che l'economia dell'Alta Valtellina è incentrata sul turismo che risulta essere il settore trainante e determinante dello sviluppo socio economico dell'intero comprensorio che da tale settore trae la principale fonte della sua economia.

Il settore turistico in generale e quello montano in cui opera l'economia di questo comprensorio, vive oramai in contesto di mercato globalizzato in cui i competitori sono in grado di offrire maggiore attrattività. È, infatti, noto come l'offerta turistica si sia mutata nel tempo da offerta di “prodotto turistico” in offerta di “esperienze turistiche”, tendenza che è stata riconosciuta anche nei documenti programmatici della Regione Lombardia, infatti, nel *DEFER 2015 approvato con D.g.r. 30 ottobre 2015 - n. X/4239*.

In tale situazione data, il territorio, conscio della necessità di unire i singoli “prodotti turistici” al fine di generare una allettante proposta di “esperienze turistiche” ha avviato negli ultimi anni un processo di confronto atto a definire una modalità di promozione turistica integrata del comprensorio. Questa attività, di importanza strategica per il comprensorio dell'Alta Valtellina, ha visto in passato il coinvolgimento di molteplici attori (dalle Proloco comunali, agli uffici della CMAV, dalle associazioni locali ai consorzi turistici privati): esito di tale molteplicità di attori una significativa frammentazione delle risorse, con risultati non sempre in linea rispetto alle aspettative. Al fine di modificare tale scenario, ha preso avvio un ampio processo di confronto, al termine del quale si è convenuto di ricondurre ad un unico soggetto di riferimento per il territorio le attività relative alla comunicazione e alla promozione turistica. In tale prospettiva all'interno della contrattazione amministrativa per l'assegnazione delle risorse del Fondo dei Comuni Confinanti annualità 2013-2018 è stata finanziata una scheda-progetto denominata *5.7 Bormio Marketing - Attività di marketing turistico integrato e comprensoriale* nella quale sono state definite le finalità ed i soggetti a cui il perseguimento di tali finalità sono state affidate.

Gli strumenti finora sperimentati per raggiungere gli obiettivi stabiliti non hanno raggiunto un livello di soddisfacimento sufficiente.

Si è così proceduto ad elaborare un altro percorso al cui termine sia individuato un nuovo soggetto a cui attribuire le essenziali funzioni sopra indicate per come declinate nella scheda-progetto.

È, inoltre, necessario che sia data una necessaria prospettiva di continuità all'azione anche successivamente al termine ultimo di finanziamento previsto in tale scheda.

La visione sottesa alla assunzione di tali atti deriva dalla consapevolezza che per poter competere in un contesto di mercato globalizzato sia necessario disporre di due livelli di azione uno superiore di promozione dell'offerta turistica da perseguire in modo efficace attraverso l'azione coordinata e sinergica di tutte le località del comprensorio ed uno inferiore più propriamente di informazione ed accoglienza turistica di quanti hanno scelto la destinazione dell'Alta Valtellina.

Alla individuata funzione di livello superiore si è inteso destinare l'azione della SMAV in forza della considerazione che il servizio di promozione territoriale è funzione propria degli enti pubblici possedendo, necessariamente i caratteri propri delle funzioni pubbliche. Infatti, è la richiamata legge regionale n. 27/2015 ad assegnare, anche in forma associata ai Comuni, le funzioni di valorizzazione delle proprie attrattive turistiche e territoriali favorendo l'offerta integrata e questo in virtù della necessità che tale tali funzioni siano svolte nei confronti della collettività nel rispetto dei principi di universalità, equità, parità di trattamento.

A tale fine i Comuni di Valdisotto, Valfurva, Bormio e Valdidentro hanno, nell'ordine, proceduto ad approvare, nei propri Consigli comunali, apposite deliberazioni per la modifica dello Statuto della loro società partecipata denominata Società Multiservizi Alta alle S.p.A. (d'ora innanzi anche semplicemente SMAV) assegnando alla stessa le funzioni di *“gestione di servizi turistici e di promozione turistica, in quanto servizi pubblici e di interesse economico generale, volti a favorire il turismo nei Comuni Soci e nel comprensorio dell'Alta Valtellina”* (comma 1 dell'articolo 4 dello Statuto societario). In tale sede è stata adottata la scelta del modello gestionale a cui ora devono seguire i modelli organizzativi.

RICORDATO che la Comunità montana alta Valtellina ha già proceduto a richiedere al competente organo del Fondo Comuni Confinanti la modifica del soggetto esecutore del progetto della *Scheda 5.7 Bormio Marketing - Attività di marketing turistico integrato e comprensoriale* da “Associazione Bormio Marketing” alla “Multi servizi Alta Valle spa”, ad invarianza degli obiettivi specifici del progetto, delle azioni approvate e della dimensione del cambiamento degli indicatori di risultato,

PREMESSO che il Comune di Bormio è socio della Società Multiservizi Alta Valle S.p.A., in seguito S.M.A.V, con una quota pari al 25%;

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 08.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, questo Comune ha così disposto:

1. DI APPROVARE, per quanto di competenza, le modifiche allo Statuto della Società Multiservizi Alta Valle S.p.A., partecipata dal Comune, come da allegato al presente atto;

2. DI DARE MANDATO al sindaco (o suo delegato) affinché l'indirizzo espresso con il presente provvedimento venga riportato all'assemblea della Società anzidetta che approverà le modifiche od integrazioni statutarie in oggetto;

3. DI PRESCRIVERE che ogni affidamento di servizi o attività alla predetta società dovrà essere preceduto da attenta e puntuale verifica della sussistenza delle condizioni a ciò normativamente necessarie da parte dei Consigli dei Comuni soci con particolare riferimento al disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

4. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla competente Sezione Regionale di

Controllo della Corte dei conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

5. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla Società Multiservizi Alta Valle S.p.A.;

DATO ATTO che con nota prot. n. 7381 del 07.06.2021 il richiamato provvedimento, unitamente a quello adottato dal Consiglio comunale di Valdisotto, è stato trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato

DATO ATTO che con nota prot. n. 8691 del 30.06.2021 è stato comunicato, da parte della competente sezione del controllo della Corte dei Conti Lombardia quanto segue:

[...] Per quanto riguarda la modifica dello Statuto della Società Multiservizi Alta Valle S.p.A, con deliberazioni del Consiglio Comunale del 16/12/2020, n.67 e del 8/04/2021, n.7, e la ricezione dei seguenti allegati:

- *Valutazione scenari alternativi di Sviluppo per la Società Multiservizi per il Comprensorio dei comuni di Bormio, Valfurva, Valdisotto e Valdidentro, del 3/07/2019, del dott. Grimaldi Francesco;*
- *Piano di Sviluppo della Società Multiservizi Alta Valle S.p.A. del 29/01/2021, del dott. Grimaldi Francesco;*

si prende in considerazione, quanto enucleato dall'Organo di Revisione, dott.ssa Polini Luana che con verbale del 31/03/2021, n.36, esprime parere favorevole, ma con sei raccomandazioni correlate alla predisposizione del contratto di servizio, a rispettare quanto disposto dal codice degli appalti, alla verifica della convenienza dell'affidamento dei servizi e delle attività della società stessa; al monitoraggio costante dei servizi forniti ed infine alla valutazione della razionalizzazione di tutte le società in essere dell'amministrazione ai fini di evitare la duplicazione di servizi offerti ed inutili aggravii di costi nei confronti del Comune. La Sezione vigilerà sul rispetto delle raccomandazioni indicate dall'Organo di Revisione. [...];

ATTESO non sono stati esercitati i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

ATTESO che con il richiamato provvedimento il competente organo comunale si è determinato circa il modello organizzativo per le materie afferenti *“La gestione di servizi turistici e di promozione turistica, in quanto servizi pubblici e di interesse economico generale, volti a favorire il turismo nei Comuni Soci e nel comprensorio dell'Alta Valtellina” e “La realizzazione per conto dei Comuni Soci e della Comunità Montana Alta Valtellina di infrastrutture di pubblico interesse in ambito montano, con particolare riferimento agli impianti a fune, finalizzati alla promozione e allo sviluppo economico, ambientale e sociale dei territori montani della Comunità”*, modello individuato nell' *“in house providing”* ex art. 16 D.Lgs. 175/2016;

CHE , conseguentemente, il presente atto si configura quale mero atto esecutivo della richiamata scelta gestionale precedentemente effettuata;

RICHIAMATO il parere del Revisore espresso sulla deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 08.04.2021 che così recita:

[...] parere favorevole, limitatamente alle proprie competenze e alla proposta di

modifica dello Statuto della società Multiservizi Alta Valle S.p.A., in ordine alla bozza di Statuto allegato alla proposta di deliberazione in esame, invitando l'Ente a seguire le seguenti raccomandazioni:

- *predisporre il contratto di servizio con la società in house nel quale siano analiticamente indicati i costi e i servizi offerti dalla stessa a vantaggio della comunità;*
- *adempiere alla normativa prevista dall'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016, con riferimento all'iscrizione nell'Elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;*
- *ogni affidamento di servizi o attività alla società Multiservizi Alta Valle S.p.A. dovrà essere preceduto da attento e puntuale studio di fattibilità sulla convenienza dell'affidamento in house.*

Secondo quanto disposto dall'art. 192 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 "Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

- *monitorare costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalla società Multiservizi Alta Valle S.p.A. in ordine alla nuova attività di gestione di servizi turistici e di promozione turistica;*
- *valutazione di razionalizzare le partecipazioni in essere, anche attraverso l'ausilio di operazioni straordinarie, al fine di eliminare partecipazioni in società che svolgono attività analoghe ovvero non necessarie al perseguimento dell'interesse della collettività e a tutela del patrimonio pubblico;*
- *valutazione di utilizzare modelli societari meno onerosi al fine di evitare un aggravio dei costi in capo all'Ente;*
- *invio del provvedimento di modifica dello Statuto della società Multiservizi Alta Valle S.p.A. alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. [...];*

ATTESO che, per dare esecuzione alla richiamata scelta gestionale, si è provveduto tra i Comuni soci a definire una apposita *"Convenzione ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 per la gestione associata dei servizi turistici per il tramite della società in house "Società Multiservizi Alta Valle S.p.a." e per l'esercizio di un "controllo analogo" in comune sulla società"*;

CHE con propria deliberazione n. 66 in data odierna dichiarata immediatamente eseguibile, questo Consiglio ha approvato la predetta Convenzione;

PREMESSO che si rende ora necessario ottemperare a quanto previsto dall'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 192 del 18.04.2016, che dispone:

Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta,

anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

RILEVATO che gli affidamenti, come previsti dal combinato disposto degli artt. 5 e 192, del D.Lgs. n. 50/2016 e 16 del D.Lgs. 175/2016, riguardano i seguenti servizi:

1) attività previste dall'art. 7 della l.r. 27/2015 ed in particolare *valorizzazione delle proprie attrattive turistiche e territoriali favorendo l'offerta integrata, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi;*

VISTA la relazione redatta ai fini di ottemperare a quanto previsto dall'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 in copia allegata;

PREMESSO che:

- il Comune di Bormio detiene una quota di partecipazione pari al 25 % del capitale sociale nella Società Multiservizi Alta Valle S.P.A. (in seguito semplicemente SMAV), società operante nell'ambito dei servizi di interesse generale per conto dell'ente socio secondo il modello dell'in house providing di cui all'art. 5 del D. Lgs. 50/2016 e all'art. 16 del D. Lgs. 175/2016;
- il rapporto di servizio tra il Comune di Bormio e SMAV riguarda le attività previste dall'art. 7 della l.r. 27/2015 ed in particolare *valorizzazione delle proprie attrattive turistiche e territoriali favorendo l'offerta integrata, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi;*
- In considerazione delle caratteristiche del rapporto di servizio tra il Comune di Bormio e SMAV di cui ai punti precedenti, l'attività svolta dalla partecipata risulta riconducibile agli interventi di cui all'art. 4 del D.lgs. 175/2016, comma 1 e essendo servizi di interesse generale e quindi ricomprensibili nell'art. 4, comma 2, lett. a), e servizi di natura strumentale e quindi ricomprensibili nell'art. 4, comma 2, a lett. d) *“autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento* che il successivo c. 4 del medesimo art. 4 del D. Lgs. 175/2016 consente di poter condurre attraverso il ricorso a società in house;

ATTESO che le predette attività, che attengono a funzioni proprie dei Comuni per come agli stessi attribuite giusto il disposto della l.r. n. 27/2015, devono, necessariamente, essere svolte in modo imparziale rispetto a tutti i possibili attori del territorio;

CHE per poter mantenere il massimo livello di controllo su tale essenziale prerogativa del servizio svolto si reputa necessario ricorrere allo strumento dell'affidamento in house providing;

CHE tale evenienza è diffusamente avvertita visto il ricorrente utilizzo del presente strumento rilevabile nelle più svariate esperienze che il contesto di riferimento offre;

DATO ATTO che il complesso iter congegnato dalla novella normativa introdotta con il combinato disposto delle disposizioni del nuovo Testo Unico sulle Società partecipate e dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici prevede tre passaggi fondamentali e precisamente:

- iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house";
- valutazione di cui all'art. 192, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione con valore motivazionale circa le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- affidamento della gestione del servizio con approvazione dei relativi Contratti di Servizio e Carta dei servizi;

RICORDATO che in data 29 novembre 2017 il Consiglio dell'Autorità ha approvato il rinvio al 15 gennaio 2018 del termine (punto 9.2 delle Linee guida ANAC n. 7) per l'avvio della presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house", previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016;

CHE in adempimento di tali disposizioni e nei termini prescritti il competente servizio comunale provvederà ad inoltrare richiesta di iscrizione all'istituito elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;

CHE a seguito di ciò si applica il seguente periodo del comma 1 dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016: *"La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale."*;

RILEVATO che:

- in conformità con quanto previsto dal c. 2 dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, è stata effettuata l'analisi sulla sostenibilità dell'affidamento dei sopra indicati servizi alla SMAV, le cui risultanze sono riepilogate nella "Relazione sulla congruità economica dell'affidamento in house delle attività previste dall'art. 7 della l.r. 27/2015 ed in particolare *valorizzazione delle proprie attrattive turistiche e territoriali favorendo l'offerta integrata, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi*", di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione, che presenta i contenuti previsti e richiesti dal 20 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L. 221/2012;
- sulla base delle verifiche effettuate e riepilogate nella relazione di cui al punto precedente, emerge come il ricorso alla SMAV rappresenti una soluzione complessivamente conveniente e sostenibile per il Comune di Bormio;

ATTESO che al successivo punto dell'odierno ordine del giorno è iscritta l'approvazione dello schema di Contratto di servizio per l'affidamento delle attività in parola;

ACQUISITI i pareri e le attestazioni sulla proposta della presente deliberazione quali risultanti in allegato;

CON VOTI n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese, essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti come accertato dal Segretario comunale secondo le modalità indicate dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e delle sue

articolazioni tramite teleconferenza o in modalità mista

DELIBERA

1. **DI RECEPIRE** ed approvare l'allegata "Relazione sulla congruità economica dell'affidamento in house delle attività previste dall'art. 7 della l.r. 27/2015 ed in particolare *valorizzazione delle proprie attrattive turistiche e territoriali favorendo l'offerta integrata, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi*", di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione";
 2. **DI CONFERMARE** che il ricorso all'affidamento in house dei descritti servizi alla SMAV rappresenta soluzione congrua e sostenibile rispetto alle priorità ed agli obiettivi dell'ente;
 3. **DI PRENDERE** atto che nelle more del procedimento per la richiesta di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 si applica il seguente periodo del comma 1 del D.Lgs. 50/2016: "*La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale.*";
 4. **DI PUBBLICARE** nella competente sezione della Amministrazione trasparente il presente provvedimento e di provvedere all'invio delle Relazioni allegate all'Osservatorio per i servizi pubblici locali ai sensi del c 25-bis dell'art. 13 del DL 145/2013 conv. dalla L. 9/2014;
 5. **DI RACCOMANDARE** il puntuale rispetto delle procedure e degli strumenti che caratterizzano il modello del in house providing per verificare che i rapporti di servizio tra Comune di Bormio e SMAV mantengano nel tempo il rispetto dei parametri di efficienza, efficacia, economicità, congruità e convenienza.
- INDI** il Presidente, considerata l'urgenza di provvedere, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVENUTA l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo;

VISTO l'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

CON VOTI n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese, essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti come accertato dal Segretario comunale secondo le modalità indicate dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e delle sue articolazioni tramite teleconferenza o in modalità mista

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALL'ART. 7 DELLA L.R. 27/2015 ALLA SOCIETÀ MULTISERVIZI ALTA VALLE S.P.A – VERIFICA CONFORMITÀ DELL’AFFIDAMENTO E DELLA CONGRUITÀ DELL’OFFERTA.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

dott.ssa Silvia Cavazzi
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.Cesare Pedranzini
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)